

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3594-A

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> – (GIUSTIZIA)

3<sup>a</sup> – (AFFARI ESTERI)

(RELATORI PETTINATO e SALVATO)

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto medesimo

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro per la solidarietà sociale**

**col Ministro per le pari opportunità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1998

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Pareri:	
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 9
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 10
Disegno di legge .....	» 11

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela giurisdizionale dei diritti umani trova finalmente, grazie all'istituendo Tribunale Penale Internazionale, il suo luogo istituzionale di concreta realizzazione: la dignità della persona, i suoi diritti fondamentali, la indivisibilità ed interdipendenza di tutti i diritti, la loro immediata esigibilità costituiscono motivi sufficienti per dare origine ad un efficace meccanismo universale di tutela giudiziaria.

La istituzione di una Corte penale internazionale costituisce l'embrione da cui partire per la costituzione di un nuovo ordine internazionale democratico, anche in considerazione del ruolo strategico che hanno avuto le organizzazioni non governative. La previsione di un organo giurisdizionale sovranazionale che non abbia competenze limitate a singoli episodi bellici colma una lacuna nell'apparato internazionale posto a tutela dei diritti umani. Contemporaneamente esso ridimensiona drasticamente le prerogative nazionali e impone un nuovo modello culturale.

I diritti umani passano dalla fase della mera positivizzazione a quella della effettività. Il sistema dello *human rights enforcement* tende ulteriormente a consolidarsi. Come lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha più volte sostenuto, anche riprendendo le linee guida dell'Agenda della Pace del suo predecessore Boutros Ghali, i diritti umani nella loro globalità di diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, sono la premessa incompressibile per la realizzazione di obiettivi di pace e giustizia sociale nell'era della globalizzazione.

Alle soglie del 2000 è inaccettabile che manchi ancora un sistema di protezione della persona contro gravi crimini di guerra

o commessi contro l'umanità. Ci sono aree del mondo dove manca una giustizia, dove la persona vede quotidianamente violati i propri diritti elementari, dove la guerra intestina mette a repentaglio la vita e la sopravvivenza. Gli anni successivi alla caduta del muro di Berlino e alla fine dei blocchi militari contrapposti hanno visto cancellarsi i segni della guerra fredda, ma hanno altresì visto pericolosamente svilupparsi i focolai di guerre locali senza regole, dove il genocidio diviene arma finale contro il nemico. Molte sono le aree dove la inviolabilità del confine nazionale viene invocata per evitare indesiderate ingerenze esterne. Tradizionalmente il diritto umanitario ha costituito l'unica forma di contrasto alla disumanizzazione della guerra.

Oggi esiste un embrionale apparato internazionale posto a tutela dei diritti umani, che ha la sua origine nella Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo del 1948. I due Patti del 1966 sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Sociali, Economici e Culturali hanno successivamente dato struttura al codice internazionale sui diritti umani. La *machinery* internazionale è completata dalle Convenzioni su temi specifici, fra cui ad esempio quelle sulla tortura, sull'infanzia, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. A livello universale gli strumenti previsti dal diritto internazionale dei diritti umani sono stati sino ad ora di tipo diplomatico o quasi-giurisdizionale, in quanto gli Stati non hanno mai voluto rinunciare a quote della propria sovranità nazionale a favore di organismi sovranazionali. L'introduzione nell'ordinamento internazionale di un organismo giurisdizionale sovranazionale costituisce il tassello mancante di un sistema di protezione dei diritti umani.

Ecco che si compie il percorso dal diritto umanitario alla internazionalizzazione dei diritti umani. La loro universale giurisdizionalizzazione ha l'obiettivo di rendere permeabili i confini nazionali ogniqualvolta i diritti della persona vengano messi a rischio. I diritti umani vanno coniugati con la pace e con la giustizia. Non ci sono diritti se non c'è giustizia. Il Tribunale Penale Internazionale non elimina il sistema delle giustizie nazionali, ma si sovrappone ad esso, dando una *chance* di giustizia a chi non ne ha. In molti Paesi regna l'impunità, non puoi chiedere tutela a chi è stato l'autore di gravi crimini nei tuoi confronti.

Quindi, l'universalità dei diritti umani da un lato, la sovranità dello Stato dall'altro. Il passaggio è epocale anche per il mutamento culturale prodotto dalla Conferenza di Roma. I giudici non possono e non devono più trovare nei confini di una nazione il limite ad indagini e giudizi che riguardano reati gravissimi, quali ad esempio il genocidio o la tortura. Viene pertanto a realizzarsi un nuovo modello di relazioni internazionali non più statocentrico bensì umanocentrico.

La istituzione del Tribunale Penale Internazionale segna il passaggio dalla fase della diplomazia interstatale a quella della sopranazionalità, mutando il quadro delle possibili relazioni internazionali. La portata storica della sua nascita è riassumibile nelle seguenti ragioni:

la Corte è in primo luogo un efficace meccanismo giudiziario posto a prevenzione di tentazioni di violazioni dei diritti umani fondamentali da parte degli Stati. Il suo effetto deterrente si spiega in quanto i governi devono cercare di mantenere il più possibile pulita la loro fedina penale. Molti dei crimini per i quali la Corte può intervenire sono frutto di azioni deliberate degli Stati;

nell'era della globalizzazione economica la Corte costituisce il primo passo verso una globalizzazione sul piano giuridico-politico. Scrive il sociologo Franco Cassano: «Mentre i capitali si spostano con la velo-

cià del tempo reale, le indagini usano la carrozza a cavalli. Questa sfasatura tra i tempi del profitto e quelli della legalità non è un semplice ritardo, ma la registrazione del rapporto di forza oggi esistente tra i grandi interessi finanziari e quelli dei cittadini». La istituzione della Corte può essere il primo fondamentale tassello nella direzione della sovranazionalizzazione dei temi della giustizia e dei diritti umani. Un ordine pubblico ed una giustizia internazionali delimitati dal codice internazionale dei diritti umani hanno il grande vantaggio di non essere condizionati dalle ondate emotive che spesso colpiscono le legislazioni nazionali. La sicurezza di sovente evocata all'interno degli Stati, divenendo sempre più patrimonio della comunità sovranazionale, può essere riqualificata in termini di legalità e diritti della persona;

il Tribunale ha la funzione di evitare la vendetta all'interno degli Stati e di chiudere i cicli perversi dei conflitti; spesso accade che dopo tragici eventi bellici si proceda a giustizia sommaria o non si faccia giustizia. La terzietà di un giudice internazionale facilita la riconciliazione;

la Corte penale internazionale finalmente assicura la legalità ed il rispetto dei principi fondamentali in materia penale e di procedura penale, che le Corti *ad hoc*, nate dopo la commissione di fatti criminosi, non hanno potuto garantire: il principio della responsabilità penale individuale, il principio del *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, il principio della irretroattività della legge penale, il principio del giudice naturale, il principio del contraddittorio e dell'equo processo. L'articolo 66 dello Statuto sancisce il principio della presunzione di innocenza ed il successivo articolo 67 descrive in modo molto dettagliato i diritti dell'imputato, così ponendo le basi per quel giusto processo della cui costituzionalizzazione stiamo in altra sede appassionatamente discutendo;

la risposta storicamente insufficiente degli Stati di fronte a gravi crimini contro l'umanità rende ineluttabile la nascita della

Corte; è arduo pensare, ad esempio, che una dittatura militare metta in piedi un processo equo su denuncia di un proprio cittadino che accusa organi di quel governo di essere autori di reati contro l'umanità;

la realizzazione di un Tribunale permanente è garanzia contro soluzioni giudiziarie di emergenza e contro scelte giudiziarie nazionali dettate da ragioni macro-economiche. Recenti vicende hanno trovato impreparata la comunità internazionale nel farsi carico di giudicare imparzialmente;

la Corte penale permanente mette in piedi un nuovo ordine internazionale democratico che coniuga giustizia criminale, sicurezza internazionale, prevenzione dei conflitti e protezione di tutti i diritti umani (civili, politici, economici, sociali e culturali);

la sopranazionalità della Corte è garanzia della indipendenza dei giudici dagli Stati e dalle loro scelte diplomatiche, economiche o politiche.

Il 17 luglio 1998 a Roma la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ha pertanto adottato lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati. Si tratta, come si diceva, di una rivoluzione nell'ordine internazionale nel nome della pace, della legalità, della giustizia e dei diritti umani.

La giurisdizione su questioni criminali è una delle prerogative a cui gli Stati non hanno voluto mai rinunciare, persino laddove essi non dispongono di un sistema giudiziario che possa garantire la perseguibilità e la punibilità di autori di gravi crimini contro l'umanità. La comunità degli Stati ha sempre mal tollerato una giurisdizione universale temendo che essa avrebbe potuto rappresentare un rischio inaccettabile per la sovranità nazionale. Così si spiega la forte opposizione di molti Paesi, prestigiosi per il loro ruolo internazionale, alla nascita della Corte e, di conseguenza, la loro forte opposizione al definitivo riconoscimento della universalità dei diritti della persona.

La Corte penale internazionale affonda le sue radici nei Tribunali *ad hoc* per la *ex* Jugoslavia e per il Rwanda. Infatti è stata proprio la determinazione dei due Tribunali *ad hoc* nel perseguire i criminali di guerra a sollecitare le Nazioni Unite ad andare avanti nel progetto diretto ad istituire la Corte permanente. Il fatto che la Corte nasca a seguito di una Conferenza internazionale di Stati e non di una decisione del Consiglio di Sicurezza legittima ulteriormente il valore reale della sua istituzione a sostegno dei diritti umani e della lotta all'impunità.

L'esperienza dei Tribunali di Norimberga e Tokyo evidenziò il vizio della mancanza di terzietà; i Tribunali *ad hoc* per la *ex* Jugoslavia e per il Rwanda difettano del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge. Il Tribunale nato a Roma supera tali obiezioni e, seppur condizionato dal Consiglio di Sicurezza, presenta elementi innovativi di terzietà ed indipendenza. La sua forza sarà determinata dal numero di ratifiche e dalla qualità e quantità di risorse che gli Stati e le Nazioni Unite intenderanno mettere a disposizione della Corte.

La valenza strategica e le grandi novità connesse alla istituzione di un organo di giustizia sopranazionale sono:

1) la previsione di una estesa competenza per materia;

2) la previsione di una giurisdizione concorrente con i tribunali nazionali ossia la fine dell'esclusivo potere punitivo degli Stati;

3) l'aver sancito il principio del *ne bis in idem* con una sola importante eccezione prevista all'articolo 20, particolarmente significativa perchè pone il problema della possibile inefficacia della giustizia nazionale; è stato disposto infatti che chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili in base allo Statuto può essere comunque giudicato dalla Corte, qualora il procedimento giudiziario dello Stato mirasse a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità

penale per crimini di competenza della Corte o qualora il processo non fosse stato condotto in modo indipendente ed imparziale nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma fosse stato condotto in modo da essere incompatibile con il fine di assicurare la persona alla giustizia. Ecco quindi il ruolo secondario delle giurisdizioni nazionali;

4) la complessiva logica di ispirazione garantista che permea l'intero Statuto: è ad esempio espressamente vietata la pena di morte ed è esclusa la giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni.

La Corte in base all'articolo 5 dello Statuto è competente rispetto a crimini particolarmente gravi. Questo nucleo di crimini dà origine ad un vero e proprio codice penale universale minimo che ha al centro del suo interesse la dignità della persona e la tutela dei diritti umani.

Nei lavori preparatori è stato deciso di limitare le competenze della Corte al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra, al crimine di aggressione. Per quest'ultimo reato manca ancora la definizione, che sarà data in occasione della conferenza di revisione dello Statuto, la prima delle quali si terrà almeno sette anni dopo la entrata in vigore dello Statuto stesso.

L'articolo 6 definisce il crimine di genocidio riprendendo quanto contenuto nella Convenzione per la repressione del genocidio del 1948.

Secondo l'articolo 7, per crimine contro l'umanità si intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- omicidio;
- sterminio;
- riduzione in schiavitù;
- deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in viola-

zione di norme fondamentali di diritto internazionale;

tortura;

stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non ammissibili ai sensi del diritto internazionale;

sparizione forzata delle persone;

*apartheid*;

altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

L'articolo 8 definisce i crimini di guerra richiamando la Convenzione di Ginevra del 1949.

Il successivo articolo 70 prevede infine una serie di reati contro l'amministrazione della giustizia, tra cui la falsa testimonianza resa dinanzi alla Corte, la subornazione di testimoni, la falsificazione o la distruzione di prove, l'intimidazione o la ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte, la corruzione attiva o passiva di un funzionario o agente della Corte.

La giurisdizione della Corte è condizionata all'accettazione dello Stato parte che avviene con la ratifica dello Statuto, salvo che lo Stato non parte dello Statuto accetti la competenza della Corte.

L'azione penale è esercitabile direttamente dal Procuratore, oppure su segnalazione di uno Stato parte o del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In quest'ultimo caso non è necessario che lo Stato abbia ratificato lo Statuto.

Sono poche le norme incriminatrici, che però costituiscono la base per una efficace protezione dei diritti umani a livello sopranazionale. Dovrà essere poi la giuri-

sprudenza della Corte ad ulteriormente definire tali crimini.

Il Procuratore può inoltre chiedere l'avvio di un'indagine formale, emanare mandati di arresto e decidere di non attivare l'azione penale se non è nell'interesse della giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresi la gravità del reato, gli interessi delle vittime, l'età o la deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato. Si tratta di una ipotesi di azione penale facoltativa.

La Corte si compone di 18 giudici che rappresentano se medesimi e non gli Stati: questo è un altro elemento di forte soprannazionalità.

In questo impianto fortemente innovativo persistono nello Statuto dei punti deboli, dettati dal timore di alcuni Stati di non trasformare la Corte in un *boomerang* per la loro intangibile sovranità in un campo così delicato quale quello della giustizia penale e della politica dei diritti. L'unica soluzione possibile era un compromesso che salvaguardasse il ruolo politico del Consiglio di Sicurezza e le prerogative degli Stati. In questo senso si spiegano le norme che consentono al Consiglio di Sicurezza di chiedere la sospensione delle indagini per un anno, con possibilità di rinnovare la richiesta, e la facoltà per lo Stato - per i soli crimini di guerra - di non accettare la giurisdizione della Corte per un periodo di sette anni dalla entrata in vigore dello Statuto (articolo 124). Il ruolo del Consiglio di Sicurezza mina in parte l'indipendenza del Tribunale internazionale, ma si spera che il Consiglio di Sicurezza utilizzi con parsimonia tale facoltà in modo che essa si riduca a mero simbolo di potere non esercitato dal Consiglio.

L'Italia, essendo una delle fondatrici storiche della Corte, non deve attivare la riserva di cui all'articolo 124 dello Statuto e di questo non c'è traccia nel disegno di legge n. 3594.

Allo stato attuale 73 Paesi hanno firmato lo Statuto. L'Italia, che già ha avuto una posizione primaria sui temi della riforma e

della democratizzazione delle Nazioni Unite e della preparazione dei lavori dello Statuto con la Conferenza diplomatica di Roma, potrebbe essere fra i primi Paesi al mondo a depositare lo strumento di ratifica della Corte Penale Internazionale. Il nostro ruolo oramai all'avanguardia nella costruzione di un sistema *human rights oriented* (l'Italia non solo è Paese del tutto abolizionista della pena di morte, ma fa valere il suo orientamento costituzionale in senso abolizionista anche nelle relazioni internazionali e nei rapporti giurisdizionali con autorità straniere) di recente ha avuto un riconoscimento formale dalla Comunità internazionale, con la nomina dell'Ambasciatore Fulci a Presidente dell'Ecosoc, cui fa capo l'organismo dell'Onu competente in tema di diritti umani.

Pertanto, così come richiesto dalla Coalizione delle organizzazioni non governative, il cui ruolo di stimolo e di sostegno durante i lavori preparatori e durante i negoziati è stato determinante, sarebbe auspicabile che dopo il successo della Conferenza diplomatica di Roma l'Italia potesse anche essere promotrice di un'azione diplomatica internazionale su due versanti: da un lato attivarsi nei confronti degli altri Paesi firmatari affinché ratifichino lo Statuto in un tempo ragionevole per raggiungere il numero di ratifiche sufficienti - sessanta - alla sua entrata in vigore; dall'altro spingere affinché tutti i Paesi membri del Consiglio di Sicurezza, anche quelli tradizionalmente più restii, firmino lo Statuto, superando ogni riserva.

Proprio al fine di rendere particolarmente veloci i tempi di ratifica, le Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite, in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, hanno deliberato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame proponendo lo stralcio degli articoli 2, 3 e 4, che contengono la delega al Governo per l'attuazione dello Statuto, perchè la urgenza di ratificare lo Statuto medesimo potrebbe

essere compromessa dall'esame dei contenuti della delega, che invece richiedono un dibattito più approfondito: si tratta infatti di adattare a quanto previsto nello Statuto il codice penale, le norme di procedura e – secondo alcuni autorevoli colleghi delle Commissioni referenti – anche le norme costituzionali in materia di responsabilità penale del Capo dello Stato. L'urgenza non è ovviamente dettata solo da ragioni di prestigio internazionale, ma anche dalla necessità di raggiungere in tempi ragionevoli il *quorum* di ratifiche da cui dipende l'entrata in vigore dello Statuto.

C'è urgenza di un Tribunale penale internazionale; la tragica attualità lo dimostra: le stragi in Sierra Leone, le sistematiche violazioni dei diritti umani in Birmania, l'esigenza di rafforzare la tutela dei diritti umani in Turchia, il dramma del Kosovo richiedono una adeguata risposta internazionale conforme ai principi della giustizia e della legalità, per non lasciare impuniti i gravi crimini commessi contro l'umanità.

L'urgenza della ratifica non significa che le norme stralciate siano di secondaria importanza; anzi, proprio per sottolinearne la valenza strategica di adattamento del diritto interno al diritto internazionale pattizio e l'importanza dei contenuti, in particolare l'introduzione di reati al momento non previsti nel codice penale, quale ad esempio il reato di tortura, è necessario che esse siano oggetto di altro *iter* che richiede tempi e

modalità di discussione diversi, pur essendo ugualmente essenziale il loro esame. Si tenga conto in proposito che comunque la Corte penale internazionale non potrà esercitare il proprio mandato fino al 30 giugno del 2000, e che quindi entro quella data vi sarebbe tutto il tempo necessario all'attento esame delle norme di delega e dello schema di decreto legislativo del Governo, senza dimenticare che comunque – secondo il principio della complementarità delle giurisdizioni stabilito dall'articolo 17 dello Statuto – in virtù della ratifica la Corte avrebbe sicura competenza sul territorio nazionale, anche in assenza delle opportune norme di coordinamento nella legislazione interna.

Il presente disegno di legge, una volta stralciate le norme di delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi necessari per dare attuazione al predetto Statuto (norme che dovranno confluire in un autonomo disegno di legge), sostanzialmente contiene le clausole di autorizzazione alla ratifica e di relativa esecuzione, nonché una norma di copertura finanziaria. La ratifica dello Statuto istitutivo del Tribunale Penale Internazionale deve essere un ulteriore tassello dell'impegno del nostro Paese nei confronti della Comunità internazionale nel segno della democratizzazione e dei diritti umani.

PETTINATO e SALVATO, relatori



**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

26 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che dal testo siano omessi gli articoli 2, 3 e 4: essi, infatti, recano un'articolata delega legislativa incidente in materia penale, tutto sommato non necessaria nel contesto normativo e suscettibile di valutazioni critiche quanto al pieno rispetto del principio di legalità.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

26 gennaio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6, comma 1, le parole: «valutato in» siano sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di» e le parole: «per lo stesso anno» con le altre: «per gli anni 2000 e 2001».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.

## Art. 2.

**1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per dare attuazione allo Statuto di cui all'articolo 1, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi da esso risultanti e di quelli seguenti:**

**a) prevedere le forme di collaborazione delle autorità nazionali per le sessioni della Corte sul territorio italiano;**

**b) nei casi in cui lo Statuto prevede rapporti tra lo Stato e la Corte, individuare gli organi dello Stato competenti, le forme degli atti e le modalità di trasmissione, seguendo i criteri adottati dall'ordinamento italiano in situazioni analoghe;**

**c) introdurre le disposizioni penali occorrenti per la punibilità di tutti i fatti penalmente illeciti secondo lo Statuto;**

**d) nel caso di previsione di nuovi reati, determinare le pene in modo che risultino proporzionate a quelle comminate per gli altri reati analoghi, con riferimento al bene protetto e alle modalità di aggressione;**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Proposta di stralcio.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

**e) stabilire le regole di giurisdizione e di competenza e le altre regole processuali applicabili;**

**f) prevedere misure di protezione per le persone indicate nell'articolo 68 dello Statuto, che si trovino nel territorio dello Stato;**

**g) dare attuazione alle disposizioni sulla cooperazione e sull'assistenza giudiziaria, integrando e modificando le norme vigenti in modo coerente con i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali in materia vincolanti per l'Italia e secondo criteri di massima semplificazione e accelerazione delle procedure;**

**h) prevedere che, a norma dell'articolo 103 dello Statuto, l'esecuzione della pena detentiva possa avvenire nello Stato, con applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario, in modo compatibile con le prerogative riconosciute alla Corte dallo Statuto.**

Art. 3.

**1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso, dalle competenti Commissioni permanenti, un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.**

Art. 4.

**1. Entro tre mesi dall'adozione delle regole di procedura e di prova, a norma dell'articolo 51, degli elementi di reato, in base all'articolo 9 dello Statuto, e degli altri strumenti previsti dall'Atto finale, il**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

*Proposta di stralcio.*

Art. 4.

*Proposta di stralcio.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

**Governo è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la loro attuazione ed eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti da questo articolo e con la procedura prevista dall'articolo 3 per il parere delle competenti commissioni, da esprimere entro il termine di trenta giorni.**

Art. 5.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 126 dello Statuto stesso.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per lo stesso anno, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001**, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

*Identico.*



